TRIBUTAR-IA

Global Knowledge – Local Expertise

Fondi pensione USA e dividendi italiani

Sulla portata della Cass. Ord. n. 18106 del 5 giugno 2026

LED TAXAND

#3 – International Tax Focus

SOMMARIO

DIVIDENDI AI FONDI PENSIONE USA: LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI OLTRE IL PERIMETRO SEE 1
BACKGROUND 2
Dividendi in uscita, ritenute e investitori pensionistici 2
L'art. 63 TFUE e la proiezione verso i Paesi terzi 2
Le eccezioni dell'art. 65 TFUE: comparabilità e interesse generale 3
Diritto interno, convenzioni e primato unionale 4
IL CASO IN ESAME 5
IL FATTO 5
I motivi dell'Agenzia delle Entrate 5
La soluzione della Cassazione 6
ETT, EET e comparabilità dei fondi pensione 7
Controlli fiscali, scambio di informazioni e Stati terzi 7
La libertà di stabilimento come falsa pista argomentativa 8
IMPLICAZIONI PRATICHE 9
Rimborsi, withholding tax e investitori istituzionali extra-UE 9
La prova della comparabilità 9
Presidi per sostituti, intermediari e contenzioso 10
CONCLUSIONI 11
NORME, GIURISPRUDENZA E PRASSI RILEVANTI 12
Normativa nazionale 12
Fonti convenzionali e unionali 12
Giurisprudenza 12

DIVIDENDI AI FONDI PENSIONE USA: LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI OLTRE IL PERIMETRO SEE

ABSTRACT

La Cassazione, con l'ordinanza n. 18106 del 5 giugno 2026, riafferma che la tassazione dei dividendi di fonte italiana percepiti da un fondo pensione statunitense deve essere scrutinata alla luce dell'art. 63 TFUE, poiché la libera circolazione dei capitali si estende anche ai rapporti con Paesi terzi.
La Corte esclude che la ritenuta convenzionale del 15% e l'art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 possano giustificare, in assenza delle condizioni dell'art. 65 TFUE, un trattamento più oneroso rispetto all'aliquota dell'11% riconosciuta ai fondi pensione italiani, UE e SEE.

ABSTRACT (English version)

In Order No. 18106 of 5 June 2026, the Italian Supreme Court held that dividends paid by Italian companies to a US pension fund must be assessed under Article 63 TFEU, since the free movement of capital also applies to third-country situations.
The Court ruled that neither the 15% treaty withholding rate nor Article 27(3) of Presidential Decree No. 600/1973 may justify, absent the conditions set out in Article 65 TFEU, a heavier tax burden than the 11% rate available to Italian, EU and EEA pension funds.

DISCLAIMER | CONTENUTO ASSISTITO DALL'IA

BACKGROUND

Dividendi in uscita, ritenute e investitori pensionistici

La tassazione dei dividendi distribuiti da società residenti a soggetti non residenti costituisce uno dei luoghi in cui il diritto tributario interno incontra, con maggiore intensità, il diritto convenzionale e il diritto dell'Unione. L'art. 27 del d.P.R. n. 600/1973 disciplina la ritenuta sugli utili corrisposti a soggetti non residenti; le convenzioni contro le doppie imposizioni possono comprimere l'aliquota domestica; il diritto unionale, tuttavia, impone un ulteriore controllo di compatibilità quando il prelievo differenziato è idoneo a ostacolare una libertà fondamentale.

Nel caso dei fondi pensione, la questione assume un rilievo particolare. Il fondo pensione non è un investitore finanziario ordinario: è un veicolo istituzionale destinato alla gestione di risparmio previdenziale, con orizzonte di lungo periodo e con un regime fiscale spesso costruito secondo logiche diverse da quelle applicabili agli investitori industriali o speculativi. Proprio tale peculiarità rende delicata la comparazione tra fondi residenti, fondi UE o SEE e fondi localizzati in Paesi terzi.

La disciplina italiana, nella versione rilevante ai fini della controversia, prevedeva per i fondi pensione italiani una tassazione dell'11% sui dividendi. Dopo l'intervento della legge comunitaria 2008, tale aliquota è stata estesa ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti allo Spazio economico europeo. Il fondo statunitense, invece, aveva subito la ritenuta convenzionale del 15%, prevista dall'art. 10 della Convenzione Italia-USA.

La domanda giuridica è, quindi, molto precisa: la clausola convenzionale e la norma interna possono bastare a legittimare un trattamento fiscalmente deteriore per un fondo pensione statunitense, oppure occorre verificare se tale differenza sia compatibile con la libera circolazione dei capitali?

L'art. 63 TFUE e la proiezione verso i Paesi terzi

L'art. 63 TFUE vieta le restrizioni ai movimenti di capitali non soltanto tra Stati membri, ma anche tra Stati membri e Paesi terzi. È questo il punto sistematico da cui prende le mosse l'ordinanza: la libera circolazione dei capitali è l'unica tra le libertà fondamentali ad avere, nella formulazione del Trattato, una naturale vocazione extra-unionale.

Ne discende un corollario di sistema: la misura fiscale nazionale che renda meno conveniente l'investimento in società italiane da parte di un fondo pensione stabilito in uno Stato terzo non si colloca al di fuori del diritto dell'Unione, bensì ricade nel perimetro applicativo dell'art. 63 TFUE, con il conseguente onere di verificarne, in

primo luogo, il carattere restrittivo e, in caso affermativo, l'eventuale giustificazione ai sensi dell'art. 65 TFUE.

La Corte valorizza un criterio economico-funzionale: l'applicazione di una ritenuta più elevata sui dividendi è idonea a dissuadere il fondo pensione estero dall'investire in società residenti. Non occorre dimostrare un impedimento assoluto all'investimento; è sufficiente che il trattamento fiscale deteriore renda l'allocazione del capitale meno efficiente rispetto a quella di un investitore comparabile residente o localizzato in ambito UE/SEE.

In questo senso, l'ordinanza si colloca nel solco della giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di dividend withholding discrimination e, in particolare, della causa C-190/12, nella quale era stata scrutinata una discriminazione analoga relativa ai dividendi distribuiti da società polacche a fondi pensione statunitensi.

Le eccezioni dell'art. 65 TFUE: comparabilità e interesse generale

L'art. 65 TFUE consente agli Stati membri di applicare disposizioni fiscali che distinguano tra contribuenti non nella medesima situazione, purché tale distinzione non costituisca discriminazione arbitraria o restrizione dissimulata. La clausola derogatoria, però, ha natura eccezionale e deve essere interpretata restrittivamente. È qui che si colloca il vero banco di prova della difesa erariale.

La diversità di trattamento può sopravvivere al vaglio unionale solo in due ipotesi: quando le situazioni poste a confronto non siano oggettivamente comparabili, oppure quando la restrizione sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale. La mera residenza in uno Stato terzo non costituisce, di per sé, una differenza oggettiva sufficiente; diversamente, la parte dell'art. 63 TFUE che estende la libertà ai Paesi terzi verrebbe svuotata di contenuto.

La comparabilità deve essere verificata rispetto all'obiettivo perseguito dalla disciplina nazionale. Se il tema è la tassazione dei dividendi percepiti da veicoli pensionistici, occorre chiedersi se il fondo estero svolga una funzione previdenziale sostanzialmente assimilabile, non se il suo ordinamento di residenza replichi in modo identico il modello fiscale italiano. La comparazione non è un esercizio di clonazione normativa.

Lo stesso vale per i motivi imperativi di interesse generale. L'efficacia dei controlli fiscali, la coerenza del sistema o il contrasto all'evasione non possono essere invocati come formule di stile. Devono essere tradotti in un ostacolo concreto, pertinente e proporzionato. In assenza di tale dimostrazione, la restrizione resta illegittima.

Diritto interno, convenzioni e primato unionale

Uno dei passaggi più significativi dell'ordinanza riguarda il rapporto tra diritto interno, convenzione bilaterale e diritto dell'Unione. La Corte afferma che non assume rilievo decisivo né l'applicazione della Convenzione Italia-USA, né la previsione dell'art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973, quando il risultato applicativo contrasti con l'art. 63 TFUE.

La convenzione contro le doppie imposizioni opera come strumento di riparto e coordinamento della potestà impositiva tra gli Stati contraenti. Essa può ridurre la ritenuta domestica, ma non può rendere legittimo, sul piano unionale, un trattamento discriminatorio che uno Stato membro applichi a un investitore di Paese terzo in violazione della libera circolazione dei capitali.

La norma interna, allo stesso modo, non è autosufficiente. L'art. 27 del d.P.R. n. 600/1973 individua il regime nazionale della ritenuta, ma resta soggetto alla disapplicazione o alla lettura conforme quando la sua applicazione produca una restrizione non giustificata. Il primato del diritto dell'Unione non arretra per il fatto che il soggetto inciso sia stabilito fuori dall'Unione, se la libertà invocata è proprio quella dei capitali.

La decisione, quindi, non costruisce un privilegio per i fondi statunitensi. Più correttamente, riporta la tassazione dei dividendi a una gerarchia delle fonti coerente: prima si accerta la disciplina interna e convenzionale applicabile; poi si verifica se l'esito sia compatibile con le libertà fondamentali dell'Unione. Quando l'esito è restrittivo e non giustificato, prevale il Trattato.

IL CASO IN ESAME

IL FATTO

La controversia trae origine dall'istanza di rimborso presentata da un fondo pensionistico statunitense, indicato nell'ordinanza come Alfa. Il fondo aveva percepito dividendi distribuiti da alcune società italiane e aveva subito una tassazione nella misura del 15%, in applicazione dell'art. 10 della Convenzione Italia-USA contro le doppie imposizioni.

Secondo il contribuente, tale imposizione determinava una disparità di trattamento rispetto ai fondi pensione italiani, soggetti a imposizione nella misura dell'11%. L'istanza mirava quindi al rimborso della differenza tra la ritenuta effettivamente subita e quella che il fondo riteneva applicabile in base al principio di parità sostanziale imposto dal diritto unionale.

L'Amministrazione finanziaria non rispondeva all'istanza; formatosi il silenzio-rifiuto, il fondo impugnava il diniego tacito davanti alla Commissione tributaria provinciale di Pescara. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, riconoscendo il diritto al rimborso. La Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, confermava la decisione.

L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di impugnazione. Il Pubblico Ministero concludeva per il rigetto del ricorso. La Corte segnala, inoltre, che controversie analoghe tra le medesime parti erano già state definite con le sentenze nn. 25691 e 25692 del 2022.

I motivi dell'Agenzia delle Entrate

L'impostazione dell'Agenzia si fondava sulla pretesa legittimità della differenza di trattamento tra fondi pensione nazionali o comunitari, da un lato, e fondi pensione residenti in Stati terzi, dall'altro. Secondo l'Amministrazione, la posizione dei fondi statunitensi non sarebbe stata omologabile a quella dei fondi italiani o europei.

Gli argomenti addotti si collocavano su più piani. In primo luogo, veniva richiamata la diversità dei modelli di tassazione dei fondi pensione: l'Italia applica un modello ETT, nel quale l'investimento del fondo è tassato, mentre gli Stati Uniti seguono un modello EET, con esenzione nella fase di contribuzione e investimento e tassazione nella fase di erogazione della prestazione.

In secondo luogo, l'Agenzia valorizzava il differente regime dei controlli. I fondi europei sono soggetti a sistemi di vigilanza armonizzati e a forme di supervisione

interne all'ordinamento unionale; i fondi statunitensi, secondo la prospettazione erariale, non presenterebbero lo stesso grado di controllabilità.

In terzo luogo, venivano invocati motivi imperativi di interesse generale: coerenza del sistema fiscale, contrasto all'elusione e all'evasione, ripartizione equilibrata del potere impositivo. L'Agenzia richiamava altresì la giurisprudenza della Corte di Giustizia sulle restrizioni ammissibili e, con il quarto motivo, evocava la libertà di stabilimento.

La Corte ritiene ammissibile il ricorso, pur rilevando ripetizioni e passaggi non sempre agevoli. Nel merito, tuttavia, considera le censure infondate, perché prive della specificità e della forza dimostrativa necessarie a superare il divieto di restrizioni alla libera circolazione dei capitali.

La soluzione della Cassazione

La Cassazione muove dal dato essenziale: l'art. 63 TFUE vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri e tra Stati membri e Paesi terzi. La tassazione più onerosa dei dividendi percepiti da un fondo pensione statunitense, rispetto a quella applicabile ai fondi pensione residenti o localizzati in ambito UE/SEE, è idonea a dissuadere investimenti in società italiane e integra, quindi, una restrizione.

Una volta accertata la natura restrittiva della misura, il giudizio si sposta sulle possibili giustificazioni. La Corte esclude che ricorra una non comparabilità oggettiva tra fondi pensione italiani e statunitensi. Esclude, inoltre, che siano stati dimostrati motivi imperativi di interesse generale sufficienti a rendere proporzionata la discriminazione.

Il principio di diritto formulato dalla Corte è particolarmente netto: per escludere la legittimità dell'applicazione di una differente aliquota nella tassazione dei dividendi percepiti da fondi pensione italiani e statunitensi, non assumono rilievo decisivo né la Convenzione Italia-USA, né l'art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973. È invece decisiva la corretta applicazione dell'art. 63 TFUE, non ricorrendo un'ipotesi derogatoria ai sensi dell'art. 65 TFUE.

La conseguenza è il rigetto del ricorso dell'Agenzia delle Entrate e la conferma del diritto del fondo al rimborso della differenza d'imposta. La pronuncia assume così valore non soltanto restitutorio, ma sistematico: il trattamento convenzionale non è il punto di arrivo dell'analisi, se l'esito si pone in tensione con la libertà di movimento dei capitali.

ETT, EET e comparabilità dei fondi pensione

Il tema della comparabilità è affrontato dalla Corte con un'impostazione sostanziale. L'Agenzia sosteneva che la differenza tra modello ETT italiano e modello EET statunitense rendesse non omogenee le situazioni poste a confronto. La Cassazione non nega la diversità dei modelli, ma nega che tale diversità sia, da sola, idonea a fondare una non comparabilità oggettiva.

L'argomento decisivo è tratto dalla stessa evoluzione dell'ordinamento italiano. A seguito della procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea, l'Italia ha esteso l'aliquota dell'11% ai fondi pensione UE e SEE, nonostante in molti ordinamenti europei sia più diffuso il modello EET. Se tale diversità non ha impedito al legislatore italiano di riconoscere un trattamento uniforme ai fondi europei, essa non può essere evocata in modo automatico per escludere la comparabilità dei fondi statunitensi.

La conclusione è metodologicamente rilevante: la comparabilità non può essere negata per il solo fatto che il Paese di residenza adotti una diversa tecnica di imposizione del risparmio previdenziale. Ciò che conta è se il fondo estero presenti una funzione pensionistica e una struttura sostanzialmente idonee a renderlo comparabile rispetto all'obiettivo della disciplina interna sui dividendi.

L'ordinanza, quindi, non impone una equiparazione indiscriminata. Impone però all'Amministrazione di motivare in modo puntuale perché le differenze di regime incidano sull'oggetto specifico del confronto. Una diversità fiscale generale non equivale, senza ulteriore dimostrazione, a una diversità rilevante ai fini dell'art. 65 TFUE.

Controlli fiscali, scambio di informazioni e Stati terzi

La Corte affronta anche l'argomento relativo all'efficacia dei controlli. In astratto, la necessità di garantire controlli fiscali effettivi può costituire un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare una restrizione. Tuttavia, tale giustificazione opera soltanto quando lo Stato membro non possa verificare il rispetto dei requisiti richiesti, né tramite le autorità dello Stato terzo né mediante documentazione fornita dal contribuente.

Nel caso dei rapporti Italia-USA, questa condizione non ricorre. L'art. 26 della Convenzione bilaterale prevede obblighi di cooperazione e scambio di informazioni. Ne consegue che l'Amministrazione non può fondare la discriminazione sul generico argomento della minore controllabilità del fondo statunitense, senza dimostrare una concreta impossibilità di acquisire le informazioni necessarie.

Il passaggio è di grande rilievo operativo. La presenza di uno Stato terzo non chiude automaticamente l'accesso alla tutela unionale, ma sposta l'analisi sulla qualità degli strumenti informativi disponibili. Quando la cooperazione convenzionale consente i controlli, l'argomento del deficit informativo perde forza giustificativa.

La Corte respinge inoltre il richiamo alla perdita di gettito. La riduzione delle entrate fiscali non costituisce motivo imperativo di interesse generale. È un principio consolidato, ma qui assume una funzione ordinante: il costo fiscale della parità di trattamento non può essere trasformato in una giustificazione della discriminazione.

La libertà di stabilimento come falsa pista argomentativa

Un ulteriore snodo riguarda il richiamo alla libertà di stabilimento. L'Agenzia aveva evocato l'art. 49 TFUE, sostenendo che la differenza di imposizione potesse trovare giustificazione alla luce delle restrizioni ammissibili in materia di stabilimento. La Corte esclude la rilevanza del parametro.

La libertà di stabilimento non si estende ai rapporti con Paesi terzi. Quando il rapporto partecipativo o finanziario coinvolge un soggetto residente fuori dall'Unione, la compatibilità della norma domestica con il Trattato non può essere sostenuta invocando l'art. 49 TFUE. Il parametro corretto resta la libera circolazione dei capitali.

La distinzione non è meramente classificatoria. Se si applicasse il parametro della libertà di stabilimento, lo Stato potrebbe più agevolmente sottrarsi al sindacato unionale nei rapporti extra-UE. La scelta dell'art. 63 TFUE, invece, mantiene aperto il controllo sulle restrizioni che incidono sugli investimenti di portafoglio o istituzionali provenienti da Paesi terzi.

L'ordinanza, dunque, neutralizza un possibile slittamento argomentativo: il caso non riguarda l'insediamento stabile del fondo negli Stati membri, ma la tassazione del rendimento di un investimento transfrontaliero. La libertà pertinente è quella dei capitali, e su tale terreno la misura italiana non supera il vaglio di giustificazione.

❖

IMPLICAZIONI PRATICHE

Rimborsi, withholding tax e investitori istituzionali extra-UE

Per gli investitori pensionistici statunitensi, la pronuncia rafforza la possibilità di azionare pretese di rimborso in relazione a ritenute applicate in misura superiore a quella riconosciuta ai fondi pensione italiani, UE o SEE, purché sia dimostrata la comparabilità sostanziale. Il rimborso, però, non è automatico: la decisione apre il percorso, non sostituisce l'istruttoria.

La posizione può assumere rilievo anche per altri investitori pensionistici localizzati in Paesi terzi. Il principio non è limitato agli Stati Uniti in quanto tali; ciò che rileva è la combinazione tra funzione pensionistica comparabile, restrizione alla libera circolazione dei capitali e assenza di giustificazioni ai sensi dell'art. 65 TFUE. Naturalmente, la presenza di efficaci meccanismi di scambio di informazioni diventa un elemento centrale.

Per i sostituti d'imposta e gli intermediari, la pronuncia non comporta una immediata disapplicazione generalizzata delle aliquote convenzionali in sede di pagamento. Essa impone, però, una maggiore attenzione nella gestione delle richieste di rimborso e della documentazione di supporto, soprattutto quando il percettore estero è un investitore istituzionale comparabile.

La prova della comparabilità

La vera area di contesa si sposta sulla prova. Il contribuente dovrà dimostrare non soltanto la propria residenza e la ritenuta subita, ma anche la natura pensionistica del veicolo, il regime regolamentare, la funzione previdenziale, l'eventuale assoggettamento a vigilanza e la sostanziale assimilabilità rispetto ai fondi pensione che beneficiano dell'aliquota ridotta.

In concreto, la documentazione dovrebbe presidiare almeno tre livelli:

a) qualificazione giuridica e regolamentare del fondo nello Stato di residenza, con evidenza della finalità pensionistica e della platea dei beneficiari;

b) trattamento fiscale locale, distinguendo tra esenzione del fondo, tassazione dei beneficiari e modello complessivo di imposizione previdenziale;

c) disponibilità di strumenti informativi e cooperativi idonei a consentire all'Amministrazione italiana la verifica dei requisiti dichiarati.

La comparabilità, quindi, non è una formula difensiva. È una costruzione probatoria. Tanto più il fondo è distante dal modello domestico, tanto più occorre spiegare

perché tali differenze non incidano sull'obiettivo specifico della norma italiana che riconosce l'aliquota dell'11%.

Presidi per sostituti, intermediari e contenzioso

La decisione ha un impatto anche sulla gestione del contenzioso. L'Agenzia, ove intenda resistere a richieste di rimborso analoghe, non potrà limitarsi a invocare la residenza extra-UE o la diversità del regime fiscale estero. Dovrà indicare quali differenze siano effettivamente rilevanti rispetto alla tassazione dei dividendi e perché esse giustifichino una restrizione proporzionata.

Dal lato dei contribuenti, le istanze dovranno essere costruite con un corredo documentale robusto: certificazioni fiscali, documenti istitutivi del fondo, prova della vigilanza o della regolamentazione applicabile, evidenza della ritenuta subita, indicazione del regime comparativo interno e unionale, nonché argomentazione puntuale sull'art. 63 TFUE.

Per gli intermediari depositari e i soggetti coinvolti nella catena dei pagamenti, la pronuncia suggerisce di mappare i casi in cui l'aliquota convenzionale non esaurisce il rischio di contestazione. La compliance sui dividendi outbound non può più essere letta soltanto come corretta applicazione della convenzione, ma deve incorporare un controllo di compatibilità unionale nei casi sensibili.

La prospettiva futura è chiara: il contenzioso sui dividendi in uscita verso investitori istituzionali extra-UE tenderà a concentrarsi meno sulla lettera della convenzione e più sul test di comparabilità e proporzionalità. È qui che si giocherà la solidità delle posizioni fiscali.

CONCLUSIONI

L'ordinanza n. 18106 del 5 giugno 2026 consolida un principio di notevole rilievo sistematico: la fiscalità dei dividendi corrisposti a investitori pensionistici di Paesi terzi non può essere determinata guardando soltanto alla norma interna o alla convenzione bilaterale. Quando la differenza di trattamento incide sui movimenti di capitali, il giudizio deve passare attraverso l'art. 63 TFUE e le eccezioni tassative dell'art. 65 TFUE.

La pronuncia non afferma un'equiparazione automatica tra ogni fondo pensione estero e i fondi italiani. Afferma qualcosa di più tecnico e, per certi versi, più incisivo: la residenza in uno Stato terzo non è una ragione sufficiente per negare la parità di trattamento, se il fondo è oggettivamente comparabile e se gli strumenti di cooperazione informativa consentono all'Amministrazione di effettuare i controlli.

In sintesi, la decisione afferma che:

1. la ritenuta convenzionale del 15% applicata a un fondo pensione statunitense non è di per sé compatibile con il diritto dell'Unione se determina un trattamento deteriore rispetto ai fondi pensione italiani, UE o SEE;

2. l'art. 63 TFUE si estende ai rapporti con Paesi terzi e può essere invocato rispetto alla tassazione dei dividendi di fonte italiana;

3. le eccezioni dell'art. 65 TFUE richiedono una reale non comparabilità o motivi imperativi di interesse generale specifici, non mere differenze regolamentari o fiscali astratte;

4. il diverso modello ETT o EET non basta, da solo, a negare la comparabilità dei fondi pensione;

5. l'esistenza di obblighi convenzionali di scambio di informazioni indebolisce l'argomento fondato sull'impossibilità dei controlli;

6. la libertà di stabilimento non è il parametro pertinente nei rapporti con Paesi terzi; il controllo deve essere condotto sul terreno della libera circolazione dei capitali.

Il messaggio operativo è altrettanto netto: nei flussi di dividendi verso investitori pensionistici extra-UE, la gestione fiscale deve combinare treaty analysis, verifica della disciplina interna e test unionale di non discriminazione. Il diritto convenzionale resta necessario, ma non è più sufficiente. La partita, ormai, si gioca sulla gerarchia delle fonti e sulla qualità della prova.

❖

NORME, GIURISPRUDENZA E PRASSI RILEVANTI

Normativa nazionale

- Art. 27, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - Ritenuta sugli utili corrisposti a soggetti non residenti.
- Art. 24, comma 1, legge 7 luglio 2009, n. 88 - Modifica del regime di ritenuta per i fondi pensione UE e SEE.
- Legge 3 marzo 2009, n. 20 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione Italia-USA contro le doppie imposizioni e del relativo Protocollo.

Fonti convenzionali e unionali

- Convenzione Italia-USA contro le doppie imposizioni, art. 10 - Dividendi.
- Convenzione Italia-USA contro le doppie imposizioni, art. 26 - Scambio di informazioni.
- Art. 63 TFUE - Divieto di restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri e tra Stati membri e Paesi terzi.
- Art. 65 TFUE - Eccezioni al principio di libera circolazione dei capitali.
- Art. 49 TFUE - Libertà di stabilimento, non applicabile ai rapporti con Paesi terzi.

Giurisprudenza

- Cass., ord. 5 giugno 2026, n. 18106 - Dividendi a fondo pensione statunitense e prevalenza dell'art. 63 TFUE.
- Cass., sez. V, 2022, nn. 25691 e 25692 - Precedenti tra le medesime parti su controversie analoghe.
- Cass., sez. V, 29 novembre 2017, n. 28573 - Disapplicazione della disciplina interna incompatibile con la libera circolazione dei capitali.
- CGUE, 10 aprile 2014, causa C-190/12 - Fondi pensione statunitensi e tassazione discriminatoria dei dividendi.

- CGUE, 10 febbraio 2011, cause C-436/08 e C-437/08, Haribo Lakritzen Hans Riegel e Österreichische Salinen - Comparabilità e giustificazioni alle restrizioni sui capitali.
- CGUE, 6 ottobre 2011, causa C-493/09, Commissione/Portogallo - Efficacia dei controlli fiscali e rapporti con Stati terzi.
- CGUE, Grande Sezione, 13 dicembre 2012, causa C-35/11 - Rapporti con Paesi terzi e irrilevanza della libertà di stabilimento.

❖

TRIBUTAR-IA

Global Knowledge – Local Expertise

LED Taxand Studio Legale Tributario
Via dell'Annunciata n° 7 – 20121 Milano

Email: *studiomi@led-taxand.it* – PEC: *led-taxand@legalmail.it*

Link al sito web → *https://www.led-taxand.it/*

LED TAXAND

#3 – International Tax Focus